

Proc. Rep. BS prot. nr.

**CONVENZIONE TRA SCUOLA E AZIENDE/ENTE/ISTITUZIONE PER LA
REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO IN ALTERNANZA
SCUOLA - LAVORO**

TRA

Il Liceo delle Scienze Umane "Fabrizio De André" con sede in Via Bonini, 58 - Brescia, codice fiscale n. 98157010178 rappresentata dal Dirigente Scolastico, Dott.ssa Rita Venuti, nata a Palermo (PA) il 26 novembre 1956, di seguito denominato ISTITUTO

E

la Procura Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, via Lattanzio Gambara, 40 - Brescia codice fiscale 80057360176 rappresentata dal Procuratore della Repubblica, dott. Tommaso Buonanno, nato a santa Maria Capua Vetere (CE) il 17/07/1949, di seguito denominato SOGGETTO OSPITANTE

- Premesso quanto previsto dell'art. 1, comma 33, della legge 107/2015,
- Premesso quanto previsto dall'art. 18 della legge 196/1997,
- Premesso che ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05 l'alternanza costituisce modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro,
- Preso atto della DGR n. X/825 del 25/10/2013 della Regione Lombardia in materia di tirocini e del relativo allegato,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1. Oggetto

Oggetto della convenzione sono le condizioni e le norme di regolamentazione del percorso formativo che verrà svolto dagli studenti dell'ISTITUTO presso IL SOGGETTO OSPITANTE.

Art. 2. Impegni dell'ISTITUTO

L'ISTITUTO si impegna:

- a progettare e a realizzare congiuntamente con il SOGGETTO OSPITANTE il percorso in alternanza scuola - lavoro;

- a designare all'inizio dell'anno scolastico, nell'ambito del consiglio di classe, un docente che, a titolo di tutor interno, seguirà con modalità concordate (contatti telefonici, e-mail e/o presenze sul luogo) gli studenti durante il percorso di alternanza scuola-lavoro;
- a mantenere costanti rapporti di collaborazione e a provvedere alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro INAIL con gestione per conto dello Stato ed alla copertura per responsabilità civile degli stessi. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Patto Formativo di cui al successivo art. 5;
- Ad erogare la formazione (generale e specifica) obbligatoria in materia di sicurezza ex Dlgs 81/2008, come previsto da protocollo provinciale del 5/02/2015 - prot. gen. n. 0019409 del 11/02/2015 – tra Asl Brescia, Asl Vallecamonica Sebino, Provincia di Brescia, Direzione Territoriale del Lavoro di Brescia e Ust XI di Brescia.

Art. 3. Impegni del SOGGETTO OSPITANTE

IL SOGGETTO OSPITANTE si impegna:

- a progettare e a realizzare congiuntamente con l'ISTITUTO il percorso in alternanza scuola – lavoro;
- a permettere, nei tempi e nei modi concordati, ai tutor interni l'accesso presso le proprie strutture sia prima dell'attività, a fini esplorativi e d'informazione, sia durante la stessa a fine di monitoraggio;
- ad accogliere presso le sue strutture gli studenti dell'ISTITUTO, per le finalità di cui in premessa, nel numero concordato, secondo le modalità ed i tempi previsti dal "patto formativo" che sarà sottoscritto dallo studente e da un genitore, ovvero solo dallo studente se maggiorenne, prima dell'inizio dell'esperienza di alternanza. Il patto formativo sarà consegnato al referente-tutor della struttura ospitante entro il giorno di inizio dell'alternanza per la sottoscrizione dello stesso da parte del referente-tutor o responsabile della struttura stessa. Il citato "patto formativo" è da considerarsi parte integrante della presente convenzione;
- a designare tra i propri dipendenti uno o più soggetti, con la funzione di tutor esterno, che provvedano all'accoglienza iniziale, all'assistenza durante l'alternanza scuola-lavoro, alla registrazione delle presenze degli studenti, alla compilazione finale di un modulo valutativo predisposto dall'ISTITUTO;
- a far effettuare attività coerenti con il percorso di studi dello studente e rientranti tra le mansioni normalmente svolte dalle figure professionali (di qualsiasi ruolo e livello), appartenenti alla struttura ospitante alle quali viene affidato lo studente, senza obbligo di controlli sanitari e con uso di videoterminale per un max di 20 ore settimanali.

Art. 4. Impegni dello STUDENTE

Lo studente si impegna:

- a svolgere le attività previste dal patto formativo;

- a seguire le indicazioni dei tutor interno, designato dall'ISTITUTO, e di quello esterno, designato dal SOGGETTO OSPITANTE;
- a rispettare le norme in materia d'igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni, notizie di qualsiasi tipo e natura, conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti ed altre notizie relative al SOGGETTO OSPITANTE, acquisiti e appresi durante lo svolgimento del progetto formativo.

Art. 5. Patto formativo

I contenuti, i tempi, il calendario, le modalità, gli obiettivi e le finalità di realizzazione del percorso di alternanza scuola-lavoro sono contenuti nel patto formativo elaborato, attuato e valutato dall'ISTITUTO in collaborazione con il SOGGETTO OSPITANTE.

Nel patto, redatto singolarmente per ciascuno studente, vengono inoltre indicati i nominativi dello studente e del/dei tutor incaricato/i di seguire il corretto e proficuo sviluppo del progetto.

Art. 6. Natura del rapporto fra SOGGETTO OSPITANTE e STUDENTE


L'attività svolta dallo STUDENTE presso il SOGGETTO OSPITANTE si sostanzia quale completamento del percorso didattico formativo e non configura un rapporto di lavoro.

Art. 7. Durata della convenzione

La presente convenzione si intende stipulata per la durata di tre anni dalla sua approvazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Brescia, 12/12/2017.



Firma per l'ISTITUTO

La Preside

Rita Venuti

Firma per il SOGGETTO OSPITANTE

Il Procuratore della Repubblica

Tommaso Buonanno